

N. 1464

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 1996

Istituzione della Lotteria nazionale
«Macchina di Santa Rosa»

ONOREVOLI SENATORI. - I festeggiamenti patronali in onore di Santa Rosa costituiscono, per Viterbo, un momento storico nel quale si intrecciano devozione ed arte, abitudine e sorpresa, ammirazione e passione. La cosiddetta «Macchina di Santa Rosa» appartiene a quelle tradizioni di origine e motivazione prettamente religiosa, nelle quali si sono inseriti, con il passare del tempo, elementi di costume e di folklore.

La «Macchina di Santa Rosa», infatti, è una sorta di «campanile» alto quasi trenta metri, del peso di circa cinquanta quintali, sorretto da un traliccio metallico, che incede austero sulle spalle di cento uomini, vestiti di bianco con una cinta rossa, chiamati «Facchini di Santa Rosa».

Questa mole illuminata, che rasenta le facciate delle case e supera con la sua altezza i tetti, riverbera la sua luce sulle strade buie della città, solcando una folla esultante e commossa che acclama, piange, invoca. In cima al campanile la dolce figura di Santa Rosa.

Ogni anno, la sera del 3 settembre, si ripete da sette secoli questo straordinario spettacolo di fede e di passione.

L'uso del termine «Macchina di Santa Rosa», per indicare il baldacchino sul quale viene trasportata l'immagine della Santa durante l'annuale processione del 4 settembre, si ritrova, per la prima volta, nelle cronache viterbesi del 1654.

La storia della processione ha, però, origini ben più remote: risale, infatti, al 4 settembre del 1258. In principio si trattava solo di una ricorrenza religiosa che, in seguito, s'accrebbe d'importanza, man mano che la devozione alla Santa si diffondeva, confermata dalle visite sempre più frequenti che i Pontefici effettuavano al Santuario ed al Monastero di Santa Rosa. Il 5 maggio 1512, grazie all'intervento del Consiglio dei Quaranta (i Priori della città), la festa venne

ufficialmente riconosciuta come «festa cittadina» anche dall'autorità civile. Il 3 settembre 1664, a seguito di sette lunghi anni di pestilenza, i viterbesi - angosciati dalla terribile malattia - promisero a Santa Rosa, con un voto, di rinnovare ogni anno la processione, di fare la macchina sempre più alta e più bella, di recuperare la tradizione che avevano dovuto sospendere per forza maggiore, e ne fu affidata l'organizzazione ai più ricchi signori della città che, a turno, provvedevano alle spese.

Dal 1690 si hanno notizie precise sulle forme del baldacchino e della macchina usata nella processione.

Ogni anno, quindi, la sera del 3 settembre si trasforma in una festa religiosa e di popolo. Per tutti, turisti e forestieri, è uno spettacolo entusiasmante quando - alle ore 21 precise - i cento Facchini di Santa Rosa, tra gli applausi e gli osanna, trovano la «Macchina» illuminata e già pronta per essere trasportata sulle loro spalle. Il sindaco di Viterbo, dopo aver rivolto il saluto, dà l'autorizzazione a «muovere» la Macchina, e il Capo dei Facchini raduna - fila per fila - i suoi uomini sotto la Macchina affinché tutti siano ai loro posti. Le luci della città si spengono. Giunge il fatidico grido di «Sollevate e fermi!»: la Macchina ha un sobbalzo, si alza da terra e poggia interamente sulle spalle dei facchini che, al grido di «Santa Rosa avanti!», iniziano la loro trionfale marcia per un tragitto di circa un chilometro, con soste lungo tutta la città, e percorrendo la salita finale (14 per cento di pendenza) di corsa per circa centocinquanta metri fino alla chiesa di Santa Rosa.

Il presente disegno di legge, relativo all'istituzione di una lotteria nazionale, nasce dall'esigenza di coniugare il riconoscimento della valenza su scala nazionale dei festeggiamenti che orbitano intorno alla figura di Santa Rosa, il cui culto riassume in

sè tutti gli aspetti della migliore tradizione culturale e folcloristica locale, e la necessità di concorrere al rilancio di un comune le cui enormi potenzialità rischiano di venire affossate.

Pertanto, nell'ambito dell'esigenza peraltro avvertita dal legislatore con la legge 23 marzo 1990, n. 62, della giusta ed «equilibrata ripartizione geografica» dei fatti cui collegare le tredici lotterie individuate con l'articolo 1 della suddetta legge, con il presente disegno di legge si intende sottolineare l'indiscutibile valore di un avvenimento la cui notorietà e profondità di immagine si estendono oltre i confini locali e nazionali.

L'istituzione della lotteria nazionale della «Macchina di Santa Rosa» si inserisce armoniosamente nella vigente normativa che regola la materia delle lotterie nazionali, per altro richiamata puntualmente nell'articolo 1 del disegno di legge stesso.

È proprio sulla scorta di tale vigente sistema normativo che si affida, nell'articolo 4 del presente disegno di legge, l'organizzazione e la gestione della lotteria ad un comitato regolarmente riconosciuto, composto da soggetti la cui provenienza garantisce una imparziale e corretta gestione della stessa ed in particolare di tutto ciò che inerisce alle modalità di utilizzo delle somme provenienti dalla vendita dei biglietti della lotteria assegnate al medesimo comitato.

Il comitato, infatti, secondo quanto è stabilito al comma 4 dell'articolo 4 del disegno di legge istitutivo della lotteria nazionale della «Macchina di Santa Rosa» ed in armonia con quanto richiesto dall'articolo 5 della citata legge n. 62 del 1990, agisce autonomamente per la sua natura giuridica

ma non contravviene ai doveri di informazione nei confronti delle autorità comunali.

All'interno del comitato di cui all'articolo 4 siedono, come membri permanenti, anche i rappresentanti del comune di Viterbo, in modo che questi ultimi possano esercitare un potere di controllo sull'attività del comitato cui è affidata la gestione di importanti aspetti della lotteria.

Questo è stabilito sia per il buon andamento delle cose, sia per dovere di trasparenza nell'azione amministrativa cui il disegno di legge che ci occupa vuole affidare al suddetto organo anche per la gestione dei fondi per l'organizzazione dei festeggiamenti di Santa Rosa. Il comma 2 dell'articolo 6 ribadisce il limite dei tre anni già sanzionato dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1990, n. 62.

Il rinnovo esplicito di quest'ultimo limite temporale va inteso più come incentivo ad una veloce e concreta realizzazione dei fini perseguibili da parte dei soggetti beneficiari delle porzioni di utili ricavabili dalla vendita dei biglietti della lotteria (indicati esplicitamente alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 6) che come modalità di appropriazione da parte dello Stato delle medesime somme.

La natura squisitamente incentivante che si vuole attribuire al limite temporale di cui si discute è, peraltro, in stretta armonia con la *ratio* fondamentale su cui poggia la volontà politica di istituire la lotteria nazionale della «Macchina di Santa Rosa»: ricordare ed attribuire il giusto valore ad un avvenimento che appartiene alla migliore tradizione del patrimonio storico - artistico - culturale del comune di Viterbo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita, a decorrere dall'anno 1997, una Lotteria nazionale denominata «Macchina di Santa Rosa».

2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, si applicano alla lotteria di cui al comma 1 le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni.

3. Si applicano, altresì, le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

Art. 2.

1. L'estrazione dei premi della Lotteria di cui all'articolo 1 è abbinata ad un Premio letterario a carattere nazionale che si terrà a Viterbo in concomitanza con i festeggiamenti patronali di Santa Rosa effettuati tradizionalmente la sera del 3 settembre.

Art. 3.

1. L'istituzione della Lotteria nazionale ha come finalità il raggiungimento di scopi culturali e architettonici per il recupero del centro storico, delle mura castellane e dei monumenti della città di Viterbo, l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la realizzazione di iniziative a favore delle categorie socialmente più deboli.

Art. 4.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, il «Comitato macchina di Santa Rosa» appositamente istituito, cura l'organizzazione della Lotteria nazionale e l'attuazione del programma ad essa abbinato.

2. Del comitato fanno parte di diritto i rappresentanti del comune e della provincia di Viterbo, gli enti locali che ne facciano richiesta e, con voto consultivo, il sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, nella persona del suo presidente.

3. Il comitato cura la programmazione e l'attuazione della Lotteria nazionale, del premio letterario ad essa abbinato, il calendario artistico del settembre viterbese; studia i piani architettonici e i programmi di cui all'articolo 3; cura il reperimento, anche tramite sponsorizzazioni, dei fondi necessari alla realizzazione del programma dei festeggiamenti, nonchè l'impiego dei proventi netti della Lotteria per le finalità di cui all'articolo 3.

4. Il comitato di cui al comma 1 è competente per la redazione e la presentazione al Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di una dettagliata proposta inerente lo svolgimento dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Rosa, il premio letterario, da collegare direttamente all'estrazione dei biglietti vincenti, ed a quant'altro si riferisce alle modalità di attuazione della stessa lotteria, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

1. Il comitato redige ogni anno un programma di spettacoli culturali che si svolgono nel mese di settembre presso le strutture pubbliche di Viterbo e di altri centri della provincia ritenuti idonei.

2. La prevendita dei biglietti della Lotteria nazionale ha luogo tramite i normali canali di distribuzione, e può essere estesa anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

3. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), nonchè gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti di cui al comma 2.

4. Sui biglietti della Lotteria nazionale è effigiata la Macchina di Santa Rosa durante un momento del suo trasporto con i «facchini».

5. La vendita dei biglietti cessa alla mezzanotte del 30 agosto.

6. L'estrazione dei biglietti vincenti è abbinata alle finali di un premio letterario nazionale ed avverrà entro le ore 13 del 3 settembre alla presenza dei membri del comitato, di un notaio e di un dirigente del Ministero delle finanze.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la destinazione degli utili della lotteria nei limiti dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n.722, e successive modificazioni, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento al comune di Viterbo, per il perseguimento di finalità educative e culturali nonché il potenziamento delle strutture artistiche del comune medesimo;

b) il 20 per cento per il recupero del patrimonio artistico e ambientale del comune di Viterbo, con particolare attenzione al recupero del centro storico, delle mura castellane e dei monumenti della città;

c) il 20 per cento per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché la creazione e il potenziamento di strutture riabilitative e di centri di assistenza per i soggetti disabili;

d) il 20 per cento al finanziamento dei festeggiamenti patronali di Santa Rosa ed in favore di altre attività tese a valorizzare la manifestazione cui la lotteria è collegata;

e) il 20 per cento alla provincia di Viterbo per il perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b), c) estese ai comuni di sua competenza territoriale.

2. Restano fermi i termini di realizzazione di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1990, n. 62.

